Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 13 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, concernente contributi per spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere di bonifica integrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di sabato 8 ottobre 1938-XVI, n. 231, all'articolo 3, ove è detto: « ... le detrazioni dell'1 % e del 0,75 %... ecc. », deve leggersi: « ... le detrazioni dell'1 % e del 0,70 % ... ecc. ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1569.

Proroga dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, relativo all'avanzamento a scelta dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1497;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e successive modificazioni, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2118, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 477;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità della norma transitoria di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1497, è prorogata fino a tutto l'anno 1939.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1570.

Integrazione delle vigenti disposizioni relative all'indennizzo privilegiato aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1140;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1129;

Visto l'art. 3, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la determinazione della misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico alle categorie del personale militare elencate nella tabella *A* annessa al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1129, è aggiunta la seguente, che prende posto subito dopo quella del Maresciallo dell'Aria e gradi corrispondenti dei vari corpi militari dello Stato:

GRADO	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla I categoria	In caso di infermità ascrivibile alla II categoria	In caso di infermità ascrivibile alla III categoria
Generale d'armata aerea e gradi corrispondenti dei vari corpi militari dello Stato.	70.000 —	63.000 —	52.500 —

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1571.
Esecuzione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 21 giugno 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 21 giugno 1938, intesi a regolare gli scambi commerciali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 21 giugno 1938;
a) Accordo per regolare gli scambi commerciali;
b) Scambio di Note inteso a modificare l'Accordo relativo ai pagamenti del 31 marzo 1937.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto nei termini di cui agli Accordi anzidetti.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 48. — MANCINI.

Accord pour régler les échanges commerciaux entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Norvège

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Norvégien*, désireux de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les deux Pays, sont convenus de remplacer les dispositions de l'Accord pour régler les échanges commerciaux, signé le 31 mars 1937, par les dispositions suivantes:

Art. 1er

L'importation en Italie des marchandises originaires de Norvège, dont le paiement est admis par voie de clearing conformément à l'Accord de paiement signé en date du 31 mars 1937, s'effectuera dans la limite maximum des contingents annuels indiqués dans la liste suivante:

N. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents en lires italiennes
34 *a*) 2	Baccalà (y compris la morue verte)	3.000.000
34 *a*) 3	Stoccofisso	24.500.000
ex 124 *a*) 2	Huiles de poisson	4.300.000 (1)
846 *b*)	Cellulose pour rayon	17.500.000
	Autres marchandises	2.700.000
	TOTAL . . .	52.000.000

(1) Ce contingent sera réparti en raison de 60% pour les huiles de foie de morue médicinales, de 20% pour les autres huiles de poisson et de 20% pour l'huile de baleine produite en Norvège.

Les contingents ci-dessus seront octroyés pour chaque semestre en raison de moitié des montants indiqués.
Il est entendu, toutefois, que les contingents annuels respectifs pourront, d'un commun accord, être octroyés avec une répartition sur les différentes périodes de licences, autre que celle prévue à l'alinéa précédent.
Dans le cas où les contingents fixés pour le 1er semestre d'une année ne seraient pas épuisés, la part non utilisée sera automatiquement reportée au deuxième semestre de la même année. La part non utilisée des contingents établis pour le premier semestre de 1938 par l'Accord pour régler les échanges commerciaux signé le 31 mars 1937, sera de même reportée au deuxième semestre de 1938.
La répartition des licences sera effectuée dans le plus bref délai possible au commencement de chaque période de répartition.

Art. 2.

Dans le cas où l'une des Parties Contractantes prendrait des mesure susceptibles de réduire d'une manière considérable, soit les importations dans son territoire de produits originaires de l'autre Partie, soit les exportations de son territoire à destination du territoire de l'autre Partie, ou si, pour une autre raison quelconque la balance des comptes prévue par l'article 1er de l'Accord de paiement signé le 31 mars 1937, subirait un changement considérable par rapport à ce qui était prévu lors de la conclusion du présent Accord, chacune des Parties Contractantes pourra demander l'ouverture immédiate de négociations en vue d'apporter aux contingents prévus dans cet Accord les modifications qui pourront s'imposer.
Dans le cas où ces négociations n'aboutiraient pas à un résultat satisfaisant dans un délai d'un mois, chacune des Parties Contractantes pourra dénoncer cet Accord avec un préavis d'un mois, toujours pour une échéance de fin de semestre.

Art. 3.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juillet 1938 et aura effet jusqu'au 31 décembre 1939.
S'il n'est pas dénoncé trois mois avant cette date, il sera prorogé par tacite réconduction de douze mois toujours avec faculté de dénonciation trois mois avant l'expiration de chaque année.
Le présent Accord suivra en tout cas le sort de l'Accord pour régler les paiements, signé le 31 mars 1937.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 21 juin 1938.

Pour l'Italie
CIANO

Pour la Norvège
OVE C. L. VANGENSTEN
P. PREBENSEN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Le Chargé d'affaires a. i. de Norvège à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 21 juin 1938.

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'article 13 de l'Accord entre le Royaume de Norvège et le Royaume d'Italie pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays, signé à Rome le 31 mars 1937, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence l'accord du Gouvernement norvégien pour maintenir en vigueur ledit Accord jusqu'au 31 décembre 1939, et pour modifier la deuxième phrase du premier alinéa dudit article come suit:

« S'il n'est pas dénoncé trois mois avant cette date, il sera prorogé par tacite réconduction de douze mois en douze mois, toujours avec faculté de dénonciation trois mois avant l'expiration de chaque années ».

Le Gouvernement norvégien est en outre d'accord pour remplacer au deuxième alinéa du même article les mots « 1er octobre 1937 », par « 1er janvier 1939 ».

Pour ce qui est du dernier alinéa de l'article 13, il est entendu que le susdit Accord suivra en tout cas le sort de l'Accord pour régler les échanges commerciaux signé en date d'aujourd'hui.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

OVE C. L. VANGENSTEN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Chargé d'affaires a. i. de Norvège à Rome

Rome, le 21 juin 1938.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Me référant à l'article 13 de l'Accord entre le Royaume de Norvège et le Royaume d'Italie pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays, signé à Rome le 31 mars 1937, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence l'accord du Gouvernement norvégien pour maintenir en vigueur ledit Accord jusqu'au 31 décembre 1939, et pour modifier la deuxième phrase du premier alinéa dudit article comme suit:

« S'il n'est pas dénoncé trois mois avant cette date, il sera prorogé par tacite réconduction de douze mois en douze mois, toujours avec faculté de dénonciation trois mois avant l'expiration de chaque année ».

Le Gouvernement norvégien est en outre d'accord pour remplacer au deuxième alinéa du même article les mots « 1er octobre 1937 », par « 1er janvier 1939 ».

Pour ce qui est du dernier alinéa de l'article 13, il est entendu que le susdit Accord suivra en tout cas le sort de l'Accord pour régler les échanges commerciaux signé en date d'aujourd'hui ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement Royal est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1572.
Riconoscimento, agli effetti civili, della imposizione della tassa di seminaristico nella Diocesi di Boiano e Campobasso.

N. 1572. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Boiano e Campobasso in data 16 gennaio 1938-XVI, relativo alla imposizione a tutti i Benefici ed Enti ecclesiastici della Diocesi, la tassa di seminaristico nella misura del 5 % del reddito netto beneficiario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 agosto 1938-XVI, n. 1573.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 43 chiese in provincia di Bergamo.

N. 1573. R. decreto 12 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 43 chiese in provincia di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 agosto 1938-XVI, n. 1574.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 42 chiese in provincia di Imperia.

N. 1574. R. decreto 12 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 42 chiese in provincia di Imperia e comprese nella giurisdizione della Diocesi di Ventimiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1938-XVI, n. 1575.
Istituzione di un posto di console generale presso la Regia legazione in Tirana.

N. 1575. R. decreto 23 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, viene istituito presso la Nostra legazione in Tirana un posto di console generale con funzioni di consulente tecnico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1938-XVI.
Proroga della tariffa speciale per i viaggi sulle ferrovie dello Stato per il percorso Roma-Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311.14193.4 del 20 settembre 1938-XVI;
Viste le « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;
Visto l'art. 3, comma *b)* del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;
Visto il decreto Ministeriale n. 3294, del 7 giugno 1938-XVI;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La emissione dei biglietti di andata-ritorno per i viaggi dalle stazioni di Roma-Termini, Roma-Tuscolana, Roma-Ostiense, Roma-Trastevere, Magliana, Ponte Galeria per Fiumicino al prezzo speciale di lire tre è prorogata per tutto il mese di settembre 1938-XVI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI

(3901)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 ottobre 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1435, concernente maggiore assegnazione al fondo per l'investigazione politica.

(3902)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 10 ottobre 1938-XVI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 826, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1938, n. 144, concernente proroga, a tutto il 31 ottobre 1938, della facoltà data all'Amministrazione finanziaria dall'art. 56 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, per la tolleranza di minor valore nella definizione dei procedimenti di valutazione, regolati dalle norme anteriori e relativi ai trasferimenti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

(3903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazione di rendite.

(Unica pubblicazione).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	283015	De Leo Gaetano fu Giuseppe, dom. a Frigento (Avellino). Ipotecata per la cauzione del titolare quale esattore delle imposte dirette del comune di Frigento, pel decennio 1933-42 . . . . L.	1774,50
Id.	283434	Gragnani Davide fu Francesco, dom. in Sperone (Avellino). Ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare quale esattore delle imposte dirette e tesoriere del comune di Sperone per il periodo 1933-1937 . . . . »	350 —

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3844)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, a sostituirsi all'Istituto di S. Paolo di Torino nell'esercizio della filiale di Casteggio (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 24 settembre 1938-XVI, fra la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, e l'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Casteggio (Pavia);

Autorizza

la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, a sostituirsi all'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, nell'esercizio della filiale di Casteggio (Pavia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 23 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3883)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Perugia, a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena nell'esercizio della filiale di Pozzuolo Umbro, frazione del comune di Castiglione del Lago (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 30 settembre 1938-XVI, fra la Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Pozzuolo Umbro, frazione del comune di Castiglione del Lago (Perugia);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, nell'esercizio della filiale di Pozzuolo Umbro, frazione del comune di Castiglione del Lago (Perugia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 20 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3884)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Spoleto (Perugia) a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena nell'esercizio della filiale di Norcia (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione, stipulata in data 29 settembre 1938-XVI, fra la Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Norcia (Perugia);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Spoleto con sede in Spoleto (Perugia), a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, nell'esercizio della filiale di Norcia (Perugia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 24 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3890)

Autorizzazione alla Banca Piccolo Credito Valtellinese, con sede in Sondrio, a sostituirsi alla Banca Fratelli Dell'Orto & Pasini, in liquidazione, con sede in Chiavenna, nell'esercizio dell'attività bancaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53, 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 9 luglio 1938-XVI fra la Banca Piccolo Credito Valtellinese, società anonima cooperativa con sede in Sondrio, e la Banca Fratelli dell'Orto & Pasini, in liquidazione, società in nome collettivo con sede in Chiavenna, e relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio dell'attività bancaria;

Autorizza

la Banca Piccolo Credito Valtellinese, società anonima con sede in Sondrio a sostituirsi alla Banca Fratelli Dell'Orto & Pasini in liquidazione, società in nome collettivo con sede in Chiavenna, nell'esercizio dell'attività bancaria, procedendo al rilievo dei depositi in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3891)

Autorizzazione al Banco di Roma a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 23 settembre 1938-XVI, fra il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, e la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Castelnuovo Garfagnana (Lucca);

Autorizza

il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 22 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3881)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo) a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara nell'esercizio della filiale di Centallo (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 27 settembre 1938-XVI, fra la Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), e la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Centallo (Cuneo);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, nell'esercizio della filiale di Centallo (Cuneo), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 17 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3882)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Savona a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara nell'esercizio della filiale di Altare (Savona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 28 settembre 1938-XVI, fra la Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, e la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Altare (Savona);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, nell'esercizio della filiale di Altare (Savona), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 25 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3867)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi ai posti di segretario generale dei comuni di Perugia e Ravenna

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacanti nei comuni di Perugia e di Ravenna, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli art. 174, penultimo comma e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'articolo 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il giorno 10 dicembre 1938-XVII domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di lire 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice, in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Il candidato deve indicare il posto al quale intende concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3895)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Andria, Barletta, Como ed altri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8, 9 e 64 del regolamento 11 marzo 1935, n. 184;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Andria, Barletta, Como, Fiume, Molfetta, Monza, Trani e dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Abbiategrasso, Magenta, Melegnano e Sant'Angelo Lodigiano;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei suindicati posti di ufficiale sanitario è così costituita:

Presidente: Petragnani S. E. Giovanni, direttore generale della Sanità pubblica, prefetto del Regno;

Membri: Paladino dott Antonino, ispettore generale e medico; Ronzani prof. Enrico, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Milano; Pontano prof. Tommaso, docente universitario in clinica medica; Corsini prof. Andrea, ufficiale sanitario;

Segretario: Morrica dott. Manlio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima d'un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede in Roma presso questo Ministero, Direzione generale della sanità pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3894)

REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1936, n. 64621, col quale veniva bandito il concorso a n. 3 posti di veterinario condotto per i comuni di: 1) Paulilatino-Bauladu, 2) Teulada-Domusdemaria, 3) S. Lussurgiu;

Visti i verbali e la relazione definitiva della Commissione giudicatrice, nominata a termini di legge dal Ministero, nonchè la graduatoria formulata dei concorrenti dichiarati idonei;

Ritenuto che dalla stessa relazione risulta che non si presentarono alle prove di esame i seguenti candidati: Campisi dott. Melchiorre, Cannas dott. Tito, Gagliardo dott. Filippo, Gana dott. Iosto, Ledda dott. Luigi, Medda dott. Antonio, Natalini dott. Ottavio;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 53 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei per i posti di veterinario condotto, banditi con D. P. 30 dicembre 1936, n. 64621, nel seguente ordine:

1. Cercignani dott. Angelo . . . . . punti 49.746
2. Triglia dott. Enrico 48.415
3. Rossi dott. Giuseppe 48.180
4. Campagna dott. Michele 47.313
5. Marras dott. Antonio 47.275
6. Fadda dott. Gavino 44.228
7. Trevisan dott. Dario 44.204
8. Corsini dott. Bonfiglio 43.678
9. Magri dott. Bruno 43.310
10. Pinna dott. Antonio 43.151
11. Cossu Ferrà dott. Giovanni 42.734
12. Donelli dott. Antonio 42.239
13. Frau dott. Flavio 41.250
14. Concas dott. Orlando 40.872
15. Palazzetti dott. Emilio 40.038
16. Parducci dott. Guelfo 39.560
17. Sanna dott. Mario 39.431
18. Demuro dott. Albino 37.069

Con separato decreto si provvederà alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso, giusta le disposizioni del citato regolamento.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: CANOVAI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduto il proprio decreto n. 53799, stessa data, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti a tre posti di veterinario condotto, giusto il bando di concorso 31 dicembre 1936, n. 66573;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso, secondo le norme dello art. 55 del Regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno segnata in base al posto conseguito in graduatoria ed alle sedi richieste in ordine di preferenza:

1. Cercignani dott. Angelo, Teulada-Domusdemaria;
2. Triglia dott. Enrico, Paulilatino-Bauladu;
3. Rossi dott. Giuseppe, Santulussurgiu.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi pubblicato all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: CANOVAI.

(3827)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.